

CIRCOLARE N. 40/2013

Torino, 9 ottobre 2013

Oggetto: LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello e sono state date le prime indicazioni operative riguardanti **la comunicazione dei beni utilizzati dai soci della società e dai familiari dell'imprenditore**, nonché la comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società partecipate. Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (leggasi, redditometro)

Da notare che, mentre i provvedimenti sono distinti per le due forme di comunicazioni, il modello è unico: pertanto l'impresa che deve comunicare tanto beni concessi ai soci quanto finanziamenti ricevuti, ragionevolmente provvederà ad un unico invio.

Si noti che ad oggi sono disponibili modello e provvedimenti attuativi, ma mancano ancora le istruzioni per la compilazione del modello, per cui quando queste saranno approvate potrebbe esservi qualche sorpresa da gestire.

Un approfondimento sulla comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni da parte dei soci sarà oggetto di una separata circolare.

La comunicazione dei beni utilizzati da soci e familiari deve essere effettuata:

- per i beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- per i beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- per i beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/E/12, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art.5, co.5, del Tuir, pertanto, sono tali *"il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Beni monitorati

Sono escluse le operazioni compiute ante 2012. Quindi la prima comunicazione sarà quella **in scadenza il 12 dicembre 2013** riferita al periodo d'imposta 2012. Viene quindi eliminata la comunicazione relativa a 2011 che aveva introdotto il provvedimento del novembre 2011, richiesta che comunque pareva esorbitare i confini previsti dalla norma istitutiva.

Da notare però che il bene può essere stato concesso in godimento anche prima del 2012: infatti, se **perdura il godimento nel 2012** scatta l'obbligo di comunicazione.

Nel modello occorre indicare:

- la tipologia di bene concesso in utilizzo
- i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile)
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'art.51 Tuir)
- il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- l'utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- hanno un valore **non superiore ad €3.000**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo)
- sono compresi nella categoria residuale "*altro*" prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).

Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

Esoneri

Il paragrafo 2.1 del provvedimento prevede un esonero molto importante dall'obbligo di presentazione della comunicazione: *"A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento."*

In pratica, la comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Nel paragrafo 3 sono poi individuate delle **esclusioni oggettive**:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori** (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo. Sul punto arriveranno probabilmente chiarimenti futuri da parte dell'Amministrazione finanziaria);
- i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in

altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);

- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

I soggetti tenuti all'effettuazione delle comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti tenuti alla presentazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. L'ambito soggettivo che interessa le due comunicazioni relative al periodo di imposta 2012, da effettuare entro il 12 dicembre 2013, è diverso:

- nel modello dei beni in uso ai soci l'invio è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario;
- nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolge attività d'impresa, cioè chi ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare annualmente gli elementi per individuare i beni concessi in uso e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla società, nei soli casi in cui la società o l'impresa individuale non addebiti al socio o al familiare il giusto valore di mercato del bene concesso in godimento.

Nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato tra le parti, la comunicazione telematica non deve essere effettuata.

I soggetti residenti interessati all'obbligo sono:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni utilizzati nella sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione telematica le società semplici. Non sono interessati da tale norma, inoltre, gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) in quanto il provvedimento parla esclusivamente di soggetti che

esercitano attività di impresa.

I soggetti privati (persone fisiche) interessati all'obbligo si possono così schematizzare:

- soci che hanno ricevuto nel corso dell'anno beni in godimento dalla società;
- soci di società che detengono partecipazioni nella società concedente il bene (che viene utilizzato dalla persona fisica);
- familiari dei suddetti soci o dell'imprenditore individuale.

Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'utilizzo dei beni aziendali da parte dell'imprenditore individuale (va comunicato solo l'utilizzo da parte dei familiari dell'imprenditore).

Deve essere comunicato, invece, l'utilizzo del bene da parte della persona fisica che detiene indirettamente la partecipazione nella società concedente (ad esempio in presenza di società fiduciaria o di *trust*).

Le scadenze

Le scadenze sono le seguenti:

- a **regime** (quindi a partire dai dati relativi al 2013), la comunicazione in oggetto deve essere effettuata entro il **30 aprile dell'anno successivo** a quello in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ai soci o familiari ovvero in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni;
- transitoriamente, per i dati relativi al **2012**, anno di prima applicazione delle disposizioni dei provvedimenti in commento, la comunicazione deve essere effettuata entro il **prossimo 12 dicembre 2013**.

Da notare che oggi non risulta più dovuta alcuna comunicazione con riferimento a beni concessi e finanziamenti in corso alla data del 17 settembre 2011; in altre parole, oggetto del monitoraggio sono le situazioni riguardanti il periodo d'imposta 2012.

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art.2, co.36-*sexiesdecies* del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al **30%** della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);
- qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di **€258**.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.